846 LA RESPONSABILITÀ DEL LIQUIDATORE

SEZ. V - UD. 14 GIUGNO 2011 (DEP. 7 OTTOBRE 2011), N. 36435 - PRES. FERRUA - REL. DEMARCHI ALBENGO - P.M. DE SANTIS (CONCL. CONF.) - (250939)

REATI FALLIMENTARI - Reati commessi da persone diverse dal fallito - Fatti di bancarotta - Bancarotta fraudolenta - Liquidatore - Obbligo di vigilanza - Contenuto.

(C.C. ARTT. 2392, 2487-*BIS*, 2489; R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ART. 223)

In tema di reati fallimentari, la responsabilità del liquidatore deriva non solo dall'art. 223 l.fall. ma anche dall'art. 2489 c.c., che rinvia alle norme in tema di responsabilità degli amministratori e, quindi, anche all'art. 2392, il quale fissa un principio di ordine generale – per il quale l'amministratore deve vigilare sulla gestione ed impedire il compimento di atti pregiudizievoli, oltre che attenuarne le conseguenze dannose – di guisa che sussiste anche per i liquidatori una posizione di garanzia del bene giuridico penalmente tutelato, con conseguente ineludibile responsabilità, ex *art. 40 cpv. c.p., ove i detti obblighi siano disattesi; inoltre i liquidatori hanno l'obbligo di ricevere in consegna i libri sociali (art. 2487-*bis, *comma 3, c.c.) che si estende al liquidatore nominato successivamente in sostituzione del precedente; pertanto non può ritenersi esente da responsabilità il liquidatore che non riceve i libri contabili e che omette ogni controllo sulla loro esistenza e sulla loro regolare tenuta* (1).

RITENUTO IN FATTO - Scuoppo Antonio propone ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano con la quale è stata confermata la sentenza del gip del Tribunale di Milano che lo aveva condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione per il reato di cui all'articolo 216 della legge fallimentare.

(*Omissis*).

CONSIDERATO IN DIRITTO - Il ricorso è infondato e deve dunque essere respinto.

Nel valutare il primo motivo di ricorso si deve tener conto del fatto che ci troviamo di fronte ad una doppia conforme e che in tema di sentenza penale di appello non sussiste mancanza o vizio della motivazione allorquando i giudici di secondo grado, in conseguenza della completezza e della correttezza dell'indagine svolta in primo grado, nonché della corrispondente motivazione, seguano le grandi linee del discorso del primo giudice. Ed invero, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico e inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione (Cass. pen., Sez. II, 15 maggio 2008, n. 19947). E nel caso di specie non può non rilevarsi che la sentenza di primo grado è motivata in modo molto approfondito e, pur tenendo conto del ruolo del Gorgoglione, non esclude la responsabilità dell'odierno ricorrente, nella sua qualità di liquidatore della società. Anzi, precisa il primo giudice che il Gorgoglione aveva esibito una dichiarazione a firma dello S. di ricezione in consegna delle scritture contabili (cfr. p. 3, primo capoverso, della sentenza di primo grado).

D'altronde, la responsabilità del liquidatore deriva non solo dall'articolo 223 della legge fallimentare, ma anche dall'art. 2489 c.c., che rinvia alle norme in tema di responsabilità degli amministratori e quindi anche all'art. 2392, che, come questa corte ha già più volte affermato, fissa un principio di ordine generale, secondo cui l'amministratore deve vigilare sulla gestione ed impedire il compimento di atti pregiudizievoli, oltre che attenuarne le conseguenze dannose. Se ne

© Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. 2019. Tutti i diritti riservati.

inferisce, anche per i liquidatori, una posizione di garanzia del bene giuridico penalmente tutelato, con il corollario, ineludibile, che in capo ad essi si profila la responsabilità alla stregua dell'art. 40 cpv. c.p., se i detti obblighi siano stati disattesi; senza contare che proprio in relazione alle scritture contabili esiste per i liquidatori il preciso obbligo di ricevere in consegna i libri sociali (art. 2487-*bis*, comma 3, c.c.), obbligo che evidentemente si estende anche al liquidatore successivamente nominato in sostituzione del precedente. Ne consegue che non può comunque ritenersi esente da responsabilità il liquidatore che non riceve i libri contabili e che omette ogni controllo sulla loro esistenza e sulla loro regolare tenuta (si veda, sul punto, la p. 3 della sentenza di primo grado).

(*Omissis*).

OSSERVAZIONI

Con la pronuncia in commento, i supremi Giudici rigettano il ricorso presentato dall'imputato, in qualità di liquidatore della società dichiarata fallita, avverso la sentenza di condanna della Corte d'appello di Milano per il reato di bancarotta fraudolenta societaria c.d. impropria, di cui all'art. 223, comma 1, l. fall. Come noto, detta norma estende la punibilità dei fatti di bancarotta fraudolenta dell'imprenditore individuale, disciplinati dall'art. 216, alle corrispondenti condotte tenute da amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori, nell'ambito dell'esercizio di un'attività commerciale in forma societaria.

Nel caso di specie, i Giudici di Milano ascrivevano al liquidatore S. il reato di bancarotta fraudolenta documentale per aver sottratto o distrutto, in tutto o in parte, i libri o le altre scritture contabili della società.

La pronuncia in esame parte dalla disamina dell'art. 2489 c.c. sui «poteri, obblighi e responsabilità dei liquidatori» che rimanda, a sua volta, alle norme civili in tema di responsabilità degli amministratori, per affermare che la c.d. posizione di garanzia del bene giuridico penalmente tutelato fa capo anche ai liquidatori, chiamati ad impedire il compimento di atti pregiudizievoli posti in essere da quanti "partecipano" all'interesse sociale.

Il principio consacrato nella pronuncia in commento, ormai consolidato anche nella giurisprudenza di merito, inquadra il regime della responsabilità del soggetto che «non ha partecipato attivamente alla consumazione del reato», in una compartecipazione omissiva nel reato non impedito ai sensi dell'art. 40, cpv., c.p. (Sez. V, 8 novembre 2007, n. 8260, in *C.E.D. Cass.*, n. 241749).

D'altronde, il modello normativo di condotta dei liquidatori è costruito dal codice civile con il rinvio alle norme dettate per gli amministratori, salve le peculiarità imputabili alle specificità funzionali connesse alla fase estintiva dell'ente.

Alcuni recenti arresti richiamano, in particolare, l'art. 2392 c.c. – come modificato dal d.lg. n. 6 del 2003 – nella parte in cui, al secondo comma, stabilisce che gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società se, essendo al corrente di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

L'art. 2392 c.c., pur se relativo alla responsabilità civile degli amministratori, stabilisce un principio di ordine generale con il quale viene fissato l'obbligo giuridico di impedire non solo atti pregiudizievoli per la società ma anche per i soci, i creditori e i terzi (Sez. V,

© Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. 2019. Tutti i diritti riservati.

13 febbraio 2006, n. 9807, in *Giust. pen.*, 2007, II, c. 352; Sez. V, 24 maggio 2006, in *C.E.D. Cass.*, n. 234607; Sez. V, 26 giugno 1990, n.15850, *ivi*, n. 185887).

Avendo il liquidatore gli stessi poteri e gli stessi obblighi dell'amministratore, questi assume la posizione di garante degli interessi tutelati dalle norme penali fallimentari e, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 40 cpv. c.p., ne subisce le conseguenze anche per atti pregiudizievoli tenuti da chi abbia materialmente commesso il reato, non avendo adempiuto al dovere di attivarsi per impedirne la realizzazione (Sez. V, 8 novembre 2007, n. 8260, cit.; Sez. V, 12 dicembre 2005, n. 853, in *C.E.D. Cass.*, n. 233758).

Per poter valutare attentamente la consistenza degli obblighi giuridici gravanti sul liquidatore, però, non basta rifarsi alle norme del codice civile senza tener conto delle rilevanti modifiche che la riforma del diritto societario ha apportato al ruolo e alla concezione della liquidazione stessa (per un'analisi sul punto v. Trib. Rovereto, 16 aprile 2007, in *Giur. comm.*, 2008, II, p. 443, con nota di MOIETTA, *Responsabilità del liquidatore e tutela risarcitoria del terzo direttamente danneggiato*).

Anzitutto, come già si è detto, la fase in cui opera il liquidatore è connessa alla prospettiva estintiva dell'ente e ciò lega il modello di condotta alla capacità tecnica e alla diligenza necessaria per l'esercizio delle operazioni di liquidazione (v. SALAFIA, *Liquidatori di società: poteri*, in *Società*, 2007, VI, p. 665; SALAFIA, *Scioglimento e liquidazione delle società di capitali*, *ivi*, 2003, I, p. 379).

Le particolarità dello *standard* comportamentale del liquidatore risultano, inoltre, dall'art. 2489 c.c. stesso, il quale fa riferimento non solo al parametro della diligenza ma, a differenza di quanto stabilito per gli amministratori, anche a quello della professionalità.

Per effetto della riforma societaria del 2003, la figura del liquidatore è stata centralizzata e la sua competenza ne risulta ampliata: oggi può dirsi superata la concezione statica che ha da sempre accompagnato questo organo, strettamente funzionale alla dismissione del patrimonio sociale.

L'ufficio del liquidatore è stato così esteso a qualunque atto "utile" al finale riparto del residuo: l'eliminazione del precedente riferimento alla "necessarietà" degli atti ai fini della liquidazione, assieme al divieto di "nuove operazioni", ha esteso le potenzialità gestorie del liquidatore a tutti gli atti anche indirettamente funzionali alla migliore realizzazione del procedimento estintivo (v. MARCONE, sub *art. 2489,* in *Codice commentato delle S.p.A.*, diretto da Fauceglia-Schiano di Pepe, vol. II, Utet, 2007, p. 1548).

In dottrina si è detto che un effetto (negativo) del rinnovato assetto normativo consiste nella maggiore difficoltà di enucleare, in astratto, l'estensione dei poteri-doveri spettanti ai liquidatori, nonché delle tipologie specifiche di atti ad essi vietati, (v. PARELLA, sub *art. 2489*, in *La riforma delle società. Commentario del d.lgs. 17 gennaio 2003*, n. 6, a cura di Sandulli-Santoro, vol. III, Giappichelli, 2003, p. 278) ed è proprio a questo punto che "serpeggia" una nota critica alla pronuncia dei giudici di legittimità in commento.

Questa difficoltà di accertare in concreto i poteri-doveri dei liquidatori conduce, infatti, a facili responsabilizzazioni e pericolose semplificazioni, soprattutto perché il rinvio alla generica disciplina del codice civile non permette di inquadrare precisamente il contenuto della pretesa attività di impedimento degli eventi lesivi descritta nell'art. 2392 c.c.

È certo che ai fini della responsabilità penale nei reati omissivi impropri è necessario che sul soggetto che pone in essere la condotta gravi un obbligo giuridico di impedire l'evento, ovvero egli rivesta una posizione di garanzia del bene giuridico tutelato dalla norma vio-

© Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. 2019. Tutti i diritti riservati.

lata (sul reato omissivo improprio in generale si veda FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, 8ª ed., Zanichelli, p. 584 ss.; ROMANO, *Commentario sistematico del codice penale*, 2ª ed., Giuffrè, p. 352 ss.; SGUBBI, *Responsabilità penale per omesso impedimento dell'evento*, Cedam, 1975; MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, Cedam, 2007, p. 154 ss.; con riferimento ai reati fallimentari e societari si veda PISANI, *Controlli sindacali e responsabilità penale nelle società per azioni. Posizioni di garanzia societarie e poteri giuridici di impedimento*, Giuffrè, 2003).

Secondo parte della dottrina quella per omesso impedimento dell'altrui reato configurerebbe un'autonoma categoria di posizione di garanzia accanto a quelle "tradizionali" di protezione e controllo (ROMANO-GRASSO, *Commentario sistematico del codice penale*, vol. II, Giuffrè, p. 163).

Solo qualora sia titolare di un idoneo potere impeditivo (che l'art. 40 concepisce come "risolutivo"), direttamente incidente sull'attività illecita del terzo, sarà possibile ipotizzare sul garante una responsabilità a titolo di compartecipazione omissiva nel reato non impedito; altrimenti si tratterà della violazione di un mero obbligo di attivarsi, come tale irrilevante in sede penalistica.

A questo punto, è lecito chiedersi come sia possibile affermare una qualunque responsabilità se la legge non attribuisce specifici poteri impeditivi di carattere individuale al singolo componente del consiglio di amministrazione.

È chiaro che siamo di fronte ad uno degli aspetti più delicati del diritto penale: l'accertamento dell'elemento soggettivo nel meccanismo di punibilità per omesso impedimento del fatto criminoso altrui. La posizione manifestata dai supremi giudici nella pronuncia in commento si inserisce in una criticabile tendenza semplificatrice della giurisprudenza in materia di responsabilità degli amministratori non esecutivi, che bisogna analizzare per gli ovvi riflessi sul caso ad oggetto del nostro esame.

La giurisprudenza di legittimità, nell'accertamento suddetto, si concentra soprattutto sull'elemento soggettivo sufficiente ad innescare il giudizio di responsabilità penale in capo al garante, ovvero il dolo eventuale.

Il dolo eventuale è da ritenersi sussistente ove risulti provato che il garante abbia conoscenza delle condotte criminose altrui *in itinere*, sia consapevole del dovere di agire per impedire l'evento e, nonostante ciò, si registri una inerzia e mera accettazione del verificarsi dell'evento (Sez. III, 12 maggio 2010, n. 28701, in *questa rivista*, 2011, p. 4303, con nota di SABATINI, *Responsabilità per omesso impedimento dell'altrui fatto criminoso: la Corte di cassazione nuovamente alle prese con i "segnali d'allarme"*).

Recentemente la suprema Corte a sezioni unite ha precisato che affinché possa ravvisarsi il dolo eventuale si richiede più di un semplice motivo di sospetto: è necessario che si configuri una situazione di significato inequivoco, che impone all'agente una scelta consapevole tra l'agire e il non agire (Sez. un., 26 novembre 2009, n. 12433, in *questa rivista*, 2010, p. 2548 ss., con nota di DONINI, *Dolo eventuale e formula di Frank nella ricettazione. Le Sezioni unite riscoprono l'elemento psicologico*).

La difficoltà di fornire la prova della consapevolezza delle condotte criminose altrui e del mancato intervento del garante ha "costretto" la giurisprudenza di legittimità a fare uso di "segnali" presuntivi: i cosiddetti segnali d'allarme (Sez. V, 10 febbraio 2009, n. 9736, in *questa rivista*, 2011, p. 1182 ss., con nota di MERENDA, *Sulla responsabilità penale dell'amministratore senza delega. Alcune considerazioni dopo la riforma del diritto societario*).

© Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. 2019. Tutti i diritti riservati.

La pronuncia in commento dimostra come, ancora una volta, la prassi giurisprudenziale preferisca avanzare per presunzioni laddove prescinde da ogni ulteriore accertamento circa i mezzi attraverso i quali, in concreto, l'obbligo di impedire l'evento possa essere adempiuto (v. Sez. V, 30 novembre 2011, n. 3708, in *http://www.dirittoegiustizia.it*, Giuffrè; LEONCINI, *Obbligo di attivarsi, obbligo di garanzia e obbligo di sorveglianza*, Giappichelli, 1999, p. 161 ss.).

È chiaro che per affermare il dolo (anche nella forma di dolo eventuale) occorre la rappresentazione concreta del fatto penalmente tipico. Solo in simili casi sussisterebbe il contenuto psicologico del dolo, quale effettiva rappresentazione o previsione del fatto (sia pure in termini non di certezza) e l'inerzia acquisterebbe il significato di consapevole accettazione del verificarsi di un determinato fatto illecito concretamente rappresentato (v. PULITANÒ, *Diritto penale*, Giappichelli, 2011, p. 324).

In base alla teoria dei segnali d'allarme, invece, la prova del dolo dovrebbe desumersi dalla semplice esistenza e conoscenza da parte dei garanti di situazioni fattuali indicatrici di condotte criminose altrui. Gravi allora saranno i problemi di ordine sistematico derivanti da una stretta applicazione di tale teoria allorché essa faccia derivare dalla provata esistenza e conoscenza di semplici segnali la prova della rappresentazione del fatto criminoso altrui e la conseguente accettazione del rischio che questo si verifichi.

Se non si richiede più una prova della rappresentazione e della volizione dell'evento criminoso (il fatto tipico altrui, nel nostro caso), si assisterà ad uno sminuirsi del principio della prova della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio *ex* art. 533 c.p.p. (v. Sez. III, 12 maggio 2010, n. 28701, in *questa rivista*, 2011, p. 4306, con nota di SABATINI, *Responsabilità*, cit.; Sez. V, 5 novembre 2008, n. 4551, in *C.E.D. Cass.*, n. 241852).

Ulteriori problemi attengono al rischio che l'indagine sul dolo eventuale si limiti alla ricerca del solo momento rappresentativo, quasi mai procedendo alla prova dell'elemento volitivo, spesso sbrigativamente dedotto dalla sussistenza del primo, con il rischio di imputazione di condotte meramente colpose (v. CATENACCI, *Imputazione soggettiva e reati fallimentari, prospettive di riforma in tema di dolo eventuale*, in *Diritto penale fallimentare. Problemi attuali*, a cura di N. Pisani, 2010, Giappichelli, p. 72 ss.).

Una confusione su tale piano non è ammissibile: la violazione dell'obbligo di vigilanza è qualcosa di diverso dalla responsabilità per il mancato impedimento del reato altrui.

Il primo è un comportamento proiettabile sul piano della colpa che consiste nella violazione di un obbligo che ha funzione di prevenzione; il secondo, invece, ha una nota dolosa intrinseca, caratterizzandosi per la consapevolezza dell'attività criminosa altrui e la mancata attivazione per evitare l'evento.

In definitiva queste tendenze volte all'estensione della risposta punitiva vanno respinte poiché comportano una "reazione a catena" ove l'indagine sul nesso causale stesso risulta gravemente elusa, esaurendosi l'accertamento nella individuazione del mancato adempimento del dovere di controllo o, in definitiva, legandosi al mero aumento del rischio dell'evento ignorando l'indagine sul contributo individuale al fatto criminoso (cfr. DONINI, *La causalità omissiva e l'imputazione per "aumento del rischio". Significato teorico e pratico delle tendenze attuali in tema di accertamenti eziologici probabilistici e decorsi causali ipotetici*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1999, p. 83 ss.).

Entrando nel merito della pronuncia in commento, è indispensabile tener conto anche di un rilevante elemento: per effetto della riforma del diritto societario, è stato rimosso

© Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. 2019. Tutti i diritti riservati.

«l'obbligo di vigilanza sul generale andamento della gestione» che caratterizzava la precedente versione dell'art. 2392 c.c., ed al suo posto è stato inserito il dovere di "agire informato" *ex* art. 2381 c.c. (Sez. V, 10 febbraio 2009, n. 9736, in *Giust. pen.*, 2009, II, c. 710 e in *Fall.*, 2009, p. 1479).

La suprema Corte, pur prendendo atto delle modifiche apportate dalla riforma, continua a proporre le medesime argomentazioni della giurisprudenza *ante* riforma, muovendo dal presupposto che il dovere di intervento gravante sull'amministratore "non esecutivo" abbia natura di obbligo di impedimento (per un'efficace critica sul punto v. Sez. V, 10 febbraio 2009, n. 9736, in *questa rivista*, 2011, p. 1182 ss., con nota di MERENDA, cit.).

Un'ottica più attenta ai risultati *post* riforma non può, invece, sottovalutare la portata innovativa sottesa ad un mutamento di formula così decisivo: quello che era un generico "obbligo di vigilanza" a carico degli amministratori senza delega, diviene un obbligo molto più circoscritto poiché sembra alludere ad un'attribuzione che si esercita solo *una tantum* (sul punto v. PULITANÒ, *Amministratori non operativi e omesso impedimento di delitti commessi da altri amministratori*, in *Le Società*, n. 7, 2008, p. 899 ss.).

Nello specifico caso di bancarotta documentale la recente giurisprudenza e dottrina ritiene che la consapevolezza che l'amministratore di fatto compia una delle condotte indicate nella norma incriminatrice possa desumersi dalla semplice circostanza di aver acconsentito a ricoprire formalmente la carica, tenendo conto del diretto e personale obbligo del soggetto di diritto di tenere e conservare le scritture contabili. Il dolo richiesto sarà presente laddove il soggetto che ricopra formalmente la carica abbia abdicato volontariamente a tale obbligo con l'estromissione "fisica" delle scritture di legge dal suo immediato e costante controllo (Sez. V, 29 febbraio 2010, n. 19049, in *C.E.D. Cass.*, n. 247251; Sez. V, 22 giugno 2004, n. 28007, in *Fall.*, 2005, p. 637; per un quadro completo v. SOANA, *I reati fallimentari*, in *Pratica giuridica dottrina e giurisprudenza nella casistica – seconda serie diretta da Onofrio Fanelli*, Giuffrè, 2012, p. 45 ss.).

Un approccio "fuori dal coro", teso a delimitare i doveri di controllo che incombono sull'amministratore e/o sul liquidatore, si riscontra in una pronuncia del 2007 in questo contesto più volte citata, laddove si richiama il dovere di predisporre una organizzazione volta a prevenire atti pregiudizievoli altrui (Sez. V, 8 novembre 2007, n. 8260, cit.).

Più che fare riferimento a concetti evanescenti e difficilmente verificabili, quali quello della generica consapevolezza delle attività distrattive poste in essere dal soggetto "di fatto", si è sostenuto che per l'imputabilità soggettiva dell'evento è necessario fare riferimento alla violazione del preciso dovere di darsi una organizzazione idonea a prevenire il compimento di atti pregiudizievoli. Senza una organizzazione idonea, infatti, non si rispettano i doveri di vigilanza e controllo e, per non incorrere in responsabilità, servirà una dimostrazione ancora più efficace di essersi adoperati al massimo per attuare una vigilanza e un rigoroso controllo.

A questo punto, non è forse inutile tornare sulla premessa della pronuncia in commento, ovvero sul parallelismo tra amministratori e liquidatori sotteso al rinvio alle norme in tema di responsabilità degli amministratori.

In dottrina la "frettolosa" equiparazione dei liquidatori agli amministratori è stata sottoposta a censure: in particolare è stata criticata la scelta del legislatore per aver mortificato il *proprium* delle funzioni del liquidatore (v. ALESSI, *I liquidatori di società per azioni*, Giappichelli, 1994, p. 167).

© Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. 2019. Tutti i diritti riservati.

Molti sottolineano le peculiarità dell'attività dei liquidatori, nonché la minore autonomia gestionale che contraddistingue la fase di scioglimento dell'ente sociale (v. DIMUNDO, sub *art. 2489*, in *La riforma del diritto societario*, a cura di Lo Cascio, vol. IX, Giuffrè, 2003, p. 144-145; NICCOLINI, sub *art. 2489*, in *Società di capitali. Commentario*, a cura di Niccolini-Stagno d'Alcontres, vol. III, Jovene, 2004, p. 1782; COTTINO, L*e società. Diritto commerciale*, vol. I, Cedam, 1999, p. 540).

Alcuni sostengono che, dal momento in cui il legislatore ha scelto di non allontanarsi dai paradigmi di responsabilità degli amministratori, sarà l'interprete a dover proporre gli opportuni raccordi disciplinari e colmare qualche lacuna normativa (NICCOLINI, *Scioglimento, liquidazione ed estinzione delle società di capitali*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da Colombo-Portale, vol. VII, Utet, 1997, p. 628).

Una recente pronuncia sembrerebbe discostarsi dai precedenti illustrati ma in realtà sposta solo la responsabilità del garante a livelli ancora più macroscopici di negligenza ove, in tema di bancarotta fraudolenta, ai fini della prova della sussistenza del dolo, il collegio ritiene che occorra la dimostrazione che i «"segnali d'allarme" fossero talmente forti ed evidenti da doversi necessariamente imporre anche all'attenzione del più noncurante e distratto degli amministratori o dei sindaci» (Sez. V, 27 gennaio 2011, n. 7088, in *http://dejure.giuffre.it*).

Per concludere: la suprema Corte, con la pronuncia in esame, è criticabile laddove si è limitata a seguire acriticamente l'orientamento maggioritario descritto.

Pare che i giudici di legittimità continuino ad utilizzare la violazione dell'obbligo di vigilanza per estendere automaticamente la responsabilità ai soggetti che non hanno partecipato attivamente alla consumazione del reato sul presupposto che la loro omissione comporti *ex se* la configurazione di un'ipotesi di concorso *ex* art. 40, cpv., c.p., a sacrificio dei canoni di certezza pretesi dall'ordinamento penale.

Si ritiene necessaria, invece, la stringente prova dell'accettazione del rischio del fatto tipico altrui supportata da una puntuale indagine sui poteri e doveri dei singoli componenti dell'organo sociale correlata dalla specifica ripartizione delle deleghe nello schema collegiale.

di
Giovanna Palmieri
—
Dottoressa in giurisprudenza

© Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. 2019. Tutti i diritti riservati.
Utente: unisb01 UNIV.DI SALERNO CENTRO ATENEO - www.iusexplorer.it - 31.07.2019